Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

SETTEMBRE 2016

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 16

PARTE SECONDA – TABELLE 18

Prima Sezione - Relazioni annunciate 18

Seconda Sezione - Nuove relazioni 44

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **mese di settembre 2016**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di settembre 2016 si segnala:

1. Doc. CCXLII, n. 1. Si tratta della relazione, trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, concernente la *parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società,* con dati riferiti al periodo 12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016*,* in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2012, n. 251, "concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120".

Il suddetto articolo 4, al comma 1, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità[1] vigili sul rispetto della normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della suddetta normativa in materia di parità di genere.

Si ricorda che la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati", ha introdotto per le società quotate in mercati regolamentati, nell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il nuovo comma 1-*ter:* quest'ultimo prevede l'obbligo per dette società di inserire nei propri statuti una previsione tesa ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i

[1]Si ricorda che la competenza in materia di pari opportunità è stata delegata al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2016.

generi. La norma stabilisce che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti nei Consigli di amministrazione e negli organi di gestione. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi del Consiglio. Analogo vincolo è stato previsto in ordine alla composizione del Collegio sindacale.

L'articolo 3 della legge n. 120 ha previsto che l'obbligo trovi applicazione anche per le società non quotate controllate (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) da pubbliche amministrazioni, demandando a un apposito regolamento la definizione delle concrete modalità attuative. Conseguentemente, il 12 febbraio 2013 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, che reca il regolamento di attuazione, ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge n. 120 del 2011. Detto regolamento, oltre a prevedere l'obbligo di relazione in esame, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati.

La relazione pervenuta alle Camere ricostruisce preliminarmente il contesto normativo concernente l'equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali delle società non quotate controllate da pubbliche amministrazioni e illustra il contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato (n. 594/2014) con il quale sono stati risolti alcuni dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione della suddetta disciplina.

Il secondo paragrafo descrive la procedura adottata dal Dipartimento per le pari opportunità in merito ai procedimenti di diffida, da promuovere in caso di violazione della normativa sulla parità di accesso, fornendo dati e notizie sui procedimenti avviati e conclusi nel triennio di riferimento, e ricorda alcune specifiche controversie.

Il terzo paragrafo illustra lo svolgimento del monitoraggio a cura del Dipartimento e dà notizia delle attività volte all'avvio di una specifica banca dati.

Il quarto paragrafo fornisce i dati relativi all'esito del monitoraggio e dell'attività di vigilanza svolta nel triennio.

Nelle conclusioni si sottolinea che a tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, pur in un quadro nel quale il numero delle società a controllo pubblico si è significativamente ridotto, le donne rappresentano più di un quarto del totale dei

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare da aprile 2014 (prima acquisizione di dati Cerved) un incremento di otto punti percentuali (da 17,5 per cento al 25,7 per cento) dovuto all'accesso negli organi collegiali delle predette società di circa 900 nuovi componenti di genere femminile.

2. Doc. CCXLI, n. 1. PRIMA RELAZIONE. Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze *sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi ed in essere, in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali e all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù*, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il comma richiamato ha integrato il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini previsti dal nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78, come convertito. L'erogazione di tali finanziamenti é subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

L'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 9 dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 37830 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

La relazione trasmessa alle Camere ricorda che i Policlinici di Roma "Agostino

Gemelli" e "Campus Bio-medico" gestiti, rispettivamente, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Università Campus Bio-medico, sono stati identificati quali beneficiari delle erogazioni con il decreto del 20 febbraio 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Con il medesimo decreto sono stati individuati i parametri ai fini del riparto delle risorse previste tra i suddetti enti sulla base della valorizzazione tariffaria della produzione sostenuta dalle predette strutture, comprensiva della maggiorazione riconosciuta ai policlinici universitari, nonché dell'ammontare delle risorse riconosciute ai policlinici universitari per l'esercizio delle funzioni svolte con riferimento all'anno 20113.

Vengono quindi illustrati i protocolli di intesa con cui sono stati risolti i contenziosi in atto sottoscritti tra la regione Lazio e l'Università cattolica del Sacro Cuore (UCSC) il 30 settembre 2014 e tra la medesima regione e l'Università Campus Bio-Medico il 28 ottobre 2014.

La relazione da infine conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 378, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita 2014), illustrando il quadro normativo che nel tempo ha riguardato il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, e ricapitola le erogazioni effettuate nei confronti del suddetto ospedale dal 2009 al 2015, nonché quelle in corso di erogazione.

3. Doc. XXVII, n. 27. Si tratta della relazione trasmessa da parte del Ministro dell'economia e delle finanze**,** concernente *i risultati dell'attività di sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria*, con dati riferiti al primo anno di attività*,* ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Tale norma prevede che, al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, si svolga, a partire dal 2015, un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria. La norma prevede altresì che le amministrazioni interessate alla sperimentazione siano individuate anche tenendo conto dell'opportunità di verificarne, in particolare, gli effetti sulle spese in conto capitale e che al termine del primo esercizio

finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione sui relativi risultati[2].

La relazione, ricostruito il quadro normativo, illustra dettagliatamente le finalità della sperimentazione e dà quindi conto dell'istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di alcuni compiti inerenti la sperimentazione e della costituzione di un apposito *team* all'interno dell'Ispettorato generale di finanza finalizzato al supporto tecnico della sperimentazione.

Le conclusioni evidenziano come l'attività di sperimentazione abbia richiesto agli enti partecipanti l'adeguamento delle procedure amministrative e contabili, nonché l'aggiornamento o la riprogettazione dei sistemi informatici. Secondo il documento, la principale criticità emersa dalla sperimentazione è rappresentata dall'esigenza di identificare il confine tra i due principi contabili "a confronto parallelo", ovvero quello della competenza finanziaria e quello della competenza economica. Dall'attività di sperimentazione si conferma che nel caso della competenza finanziaria "a scadenza" l'esigibilità non sempre collima con la liquidazione. La relazione rammenta che, in contabilità economica, la "liquidazione" è il momento finanziario in cui si procede alla rilevazione del costo/onere o del ricavo/provento ed al connesso debito o credito che confluisce nello stato patrimoniale. Quindi l'avvicinamento tra i due metodi potrebbe operarsi solo all'atto della rilevazione contabile e non già con riferimento all'imputazione ad un periodo piuttosto che ad un altro, destinata a restare inevitabilmente differente.

La relazione segnala, con riferimento al Fondo svalutazione crediti, una criticità concernente l'eccessiva misura del valore da iscrivere in base al criterio enunciato nel decreto ministeriale 1° ottobre 2013, in considerazione del reale rischio da contrastare in termini di sofferenze nell'esigibilità dei crediti.

La relazione riporta in allegato le singole relazioni predisposte da ciascuno dei quattro enti impegnati nella sperimentazione che illustrano, con riferimento all'esercizio 2015, l'attività di sperimentazione svolta dagli stessi.

[2]Il comma 2 del citato articolo 25 del decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che, in considerazione degli esiti della sperimentazione, sia valutata la possibilità di estendere al complesso delle amministrazioni pubbliche la previsione della tenuta di una contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria come configurato dal comma 1.

4. Doc. XXXV, n. 1. Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze *sull'attività svolta dalla SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero* per l'anno 2014, con un riepilogo delle attività relative al periodo 2009-2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione richiamata prevede che sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE il Ministro riferisca annualmente al Parlamento sull'attività da essa svolta.

Il documento esamina preliminarmente lo scenario economico mondiale e italiano, l'andamento dei settori industriali nazionali e delle esportazioni nell'anno 2014, formulando quindi previsioni sull'andamento del PIL globale e nazionale nel 2015.

Per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014 la relazione fornisce una stringata sintesi degli obiettivi strategici perseguiti dalla società e illustra la composizione della compagine societaria. Tramite apposite tabelle sono forniti dati di sintesi dell'andamento della società nel 2014, a raffronto con l'esercizio precedente. Analogamente, si procede con riferimento ai dati del conto economico, evidenziando tra l'altro un incremento dell'utile di esercizio rispetto a quello registrato nel 2013. Sono quindi esposti dati relativi ai volumi degli impegni assicurativi deliberati nel 2014 suddivisi per continente e per categoria aziendale interessata, nonché per tipologia di copertura garantita, analizzando anche le operazioni che hanno specificamente riguardato le PMI.

Analogamente la relazione analizza il settore della raccolta premi, distinguendo tra le categorie di controparti a seconda del settore economico di appartenenza; fornisce inoltre dati su incassi, di spettanza della società, riconducibili a vertenze relative ad alcuni Paesi (Iraq, Argentina, Egitto e Cuba), sui recuperi commerciali, nonché notizie relative ai recuperi dei crediti da surroga. La relazione descrive la composizione del portafoglio rischi, lo stato delle riserve tecniche della società e la politica degli investimenti. Il documento approfondisce inoltre le procedure relative alla gestione del rischio nelle sue varie componenti, illustra i sistemi di controllo interno e fornisce dati relativi al personale impiegato e al contenzioso in atto, nonché notizie sull'adozione del codice etico. Sono inoltre illustrate le politiche di riassicurazione e i rapporti tenuti in campo internazionale con analoghi organismi stranieri.

La relazione si conclude riferendo circa alcune evenienze verificatesi dopo la chiusura del bilancio 2014, tra cui una emissione obbligazionaria subordinata.

5. Atto n. 839. Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro della giustizia, *concernente l'attività svolta nel 2014 dalla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri ed i segretari giudiziari*, ente pubblico mutualistico di previdenza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Detto comma prevede che ogni anno entro il 31 luglio ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Il documento trasmesso precisa che la Cassa, priva di dotazione organica, si avvale di due unità di personale assunte con contratto di collaborazione continuata e continuativa, che l'ente non fruisce di contributi a carico dello Stato e che le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. La relazione sottolinea la necessità, rilevata sia dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia sia dal Consiglio centrale dell'ente, di una revisione delle norme che regolano l'attività dell'istituto, per adeguarle all'attuale contesto lavorativo ed organizzativo e per tenere conto delle evoluzioni che hanno interessato gli strumenti finanziari, ricordando che l'ente ha trasmesso, nel 2011 e nel 2012, proposte in merito al predetto Ufficio legislativo del Ministero.

Richiamate la norma istitutiva dell'ente e le modifiche nel frattempo intervenute, la relazione ricorda le regole riguardanti i soci, il premio di buona uscita e le sovvenzioni straordinarie.

La relazione ricorda che le risorse per far fronte alle prestazioni della Cassa provengono dalle rendite derivanti dal patrimonio, dal fondo riserva, dalle offerte, dai lasciti, dalle donazioni (di soci, terzi o enti) in favore della Cassa e da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e su altri assegni e ritenute.

La relazione reca in allegato due tabelle, denominate rispettivamente bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2015 e bilancio consuntivo per l'esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2014, e una nota del "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e della formazione - Ufficio IV - Gestione del personale" con la

quale si comunicano i dati numerici relativi al personale soggetto alla ritenuta obbligatoria in favore della Cassa alla data del 31 dicembre 2014.

6. Doc. XXVII, n. 26. Si tratta della relazione trasmessa dai Commissari di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria *sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento ILVA S.p.A di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo,* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 10-*bis,* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Il comma 10-*bis* prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 191 (ossia entro il 3 agosto 2016), i Commissari del Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.

Trattandosi di una relazione il cui invio e previsto *una tantum*, anche in questo caso l'avvenuta trasmissione conclude l'obbligo.

Il documento pervenuto, fornisce un quadro della situazione aggiornata e delle iniziative ed azioni programmate ed avviate circa la gestione e bonifica in sicurezza di materiali contenenti amianto; la relazione concerne inoltre le misure e cautele poste in essere nello stabilimento di Taranto in materia di radioprotezione con riferimento sia alle fonti radiogene presenti in sito, sia ai materiali utilizzati nel ciclo produttivo: il documento consta pertanto di due Capi, il primo riguardante la gestione del materiale che possa contenere amianto, il secondo in materia di radiazioni ionizzanti.

Per quanto riguarda il Capo I, premesso che i materiali contenenti amianto censiti presso lo stabilimento ILVA di Taranto sono da associare a vecchie installazioni presenti in vari impianti/reparti del sito, si osserva che detto censimento si conforma a quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994. Il censimento viene aggiornato periodicamente e comunque al completamento di un intervento di rimozione. Nel Capo I del documento si da inoltre conto degli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto

eseguiti durante il commissariamento della società nel triennio 2013-201554. Sempre relativamente al periodo 2013-2015 si riferisce in merito alle attività di ispezione e di campionamento finalizzate a valutare lo stato di conservazione dei manufatti censiti e l'eventuale dispersione di fibre aerodisperse di amianto nei luoghi di lavoro. Viene quindi descritta la procedura di sistema per la gestione dei materiali contenenti amianto definita dall'ILVA nell'ambito del sistema di gestione per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Ulteriori paragrafi riguardano la formazione ed informazione del personale circa il rischio legato ai materiali contenenti amianto.

Il Capo II (Misure e attività inerenti le radiazioni ionizzanti nello Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto) dedica un apposito paragrafo alla descrizione dei controlli radiometrici effettuati presso lo stabilimento ILVA di Taranto su tutti i materiali metallici in ingresso, al fine di evitare l'introduzione di materiale radioattivo all'interno del ciclo produttivo.

La relazione illustra quindi le modalità della sorveglianza fisica della radioprotezione nei confronti delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in uso presso lo stabilimento di Taranto.

7. Doc. CLII-*bis*, n. 1. Si tratta della relazione trasmessa da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, concernente *l'attività di competenza della medesima Autorità in materia di tutela dei diritti dei minori*, con dati riferiti agli anni dal 2011 al 2015, in attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2006, n. 177. Il suddetto comma prevede, in effetti, due distinti obblighi di relazione: il primo periodo stabilisce che l'Autorità presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Il secondo periodo del comma 5 dispone invece che ogni sei mesi l'Autorità invii alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

Nella relazione sono illustrati gli interventi effettuati, anche di natura regolamentare e di indirizzo, e le iniziative adottate dall'Autorità in materia di tutela dei minori; viene inoltre

descritta l'attività di vigilanza e sanzionatoria svolta complessivamente nell'ultimo quinquennio.

La relazione, ripercorsa l'evoluzione normativa che ha interessato le funzioni dell'Autorità in materia di tutela dei minori negli ultimi anni, illustra in particolare la delibera n. 52/13/CSP, con cui l'Autorità ha adottato il regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ai sensi del suddetto articolo 34.

La relazione illustra quindi l'ulteriore regolamento (approvato con delibera n. 51/13/CSP), adottato sempre sulla base dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177, avente ad oggetto gli accorgimenti tecnici finalizzati ad escludere i minori dalla visione e dall'ascolto di trasmissioni rese disponibili, a richiesta, dai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Il documento trasmesso illustra inoltre l'attività di vigilanza svolta mediante il monitoraggio delle trasmissioni televisive, l'analisi del contenuto dei testi televisivi segnalati e gli approfondimenti preistruttori al cui esito, nei casi di sospetta violazione delle norme, sono avviati i relativi procedimenti sanzionatori. Il documento fornisce dati e notizie sulle metodologie e sulle procedure impiegate.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di settembre 2016 si segnala:

1. La relazione di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante, *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,* Il suddetto comma 2 dispone che le amministrazioni interessate dal provvedimento trasmettano annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente *lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II*, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati dal comma 1 del medesimo articolo 19.

Il Capo II comprende gli articoli da 2 a 6 del decreto legislativo n. 177. L'articolo 2 stabilisce i compiti che la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La norma precisa peraltro che restano ferme le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla citata legge n. 121 del 1981. L'articolo 3 prevede interventi specifici di razionalizzazione dei presidi di polizia, mentre l'articolo 4 contiene misure volte a razionalizzare i servizi navali, affidandoli, salvo limitate eccezioni, al Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 5 dispone, ferma restando la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi pubblici in particolare tramite Consip S.p.a, la gestione associata da parte delle Forze di Polizia, mediante l'adozione di specifici protocolli, di numerose tipologie di servizi strumentali di carattere tecnico logistico. Infine l'articolo 6 contiene norme volte a garantire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 in esame, uniformemente su tutto il territorio nazionale, l'operatività del numero unico di emergenza europeo attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Con riferimento all'abrogazione di norme contenenti obblighi di relazione al Parlamento si segnala quanto previsto dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". In primo luogo il comma 1 dell'articolo 42 del provvedimento in esame abroga il comma 8[3] dell'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il comma così soppresso prevedeva che il Presidente del Consiglio - o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica - riferisse annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 52, in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 64, comma 1, lettera *h),* del decreto legislativo n. 179 del 2016 ha inoltre disposto l'abrogazione dell'articolo 50-*bis*[4] del Codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 50-*bis*, al comma 1, prevedeva che, in relazione ai nuovi scenari di rischio e alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predisponessero piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività. Il comma 2 stabiliva che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicurasse l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informasse con cadenza almeno annuale il Parlamento.

[3]L'obbligo era stato introdotto per effetto della novella prevista dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che aveva integralmente sostituito l'articolo 52 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
[4]L'articolo 50-*bis* era stato introdotto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 831	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) *(anno 2015)*[5]	02/08/2016 13/09/2016 n. 676[6]	7ª	Annuale 31 luglio
Doc. CCXLII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.P.R. 251/2012 art. 4 co. 1[7]	Stato di applicazione della normativa concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati *(periodo dal 12 febbraio 2013 al 12 febbraio 2016)*	07/09/2016 22/09/2016 n. 684[8]	1ª	Triennale 13 febbraio

[5] Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri (o al Ministro da lui delegato) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.
[6] Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
[7] Il Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, reca un nuovo obbligo di relazione in quanto prevede, all'articolo 4, comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigili sul rispetto della normativa introdotta e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.
[8] Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLIV, n. 7	D.LGS. 159/2011 art. 49 co. 1[9]	Consistenza, destinazione e utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati e stato del procedimento per il sequestro o la confisca *(aggiornata a marzo 2016)*	19/09/2016 28/09/2016 n. 688	7ª	Semestrale 30 giugno
Doc. LVII, n. 4-*bis*	L. 196/2009 art. 7 co. 2, lett. b)	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza	28/09/2016 29/09/2016 n. 689	5ª	Annuale 20 settembre
Doc. LVII, n. 4-*bis* ANNESSO	L. 243/2012 art. 6 co. 3[10]	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali - Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (MTO)- aggiornamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 243 del 2012	29/09/2016 29/09/2016 n. 689	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Eventuale

[9] L'obbligo di relazione era già previsto per il Governo dall'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575. La legge è stata abrogata, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

[10] Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).
I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[11]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, di consuntivazione per l'anno 2014 e di consistenza degli organici dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[12]	Attività svolta per l'anno 2014 e il 2015, bilancio di previsione, bilancio di consuntivazione per l'anno 2013 e 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Circeo *(anni 2014 e 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[11] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 06/10/1999, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[12] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d. P. R. 04/04/2005, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[13]	Attività svolta per l'anno 2014 e il 2015, bilancio di previsione, bilancio di consuntivazione per l'anno 2013 e 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia *(anni 2014 e 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[14]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Sila *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[13] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 10/03/2004, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[14] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/11/2002, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[15]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[16]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[15] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 22/07/1996, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[16] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2011 ha modificato la denominazione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[17]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[18]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de la Maddalena *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[17] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/01/1994, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[18] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 17/05/1996, art. 1, co. 3.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[19]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Vesuvio *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[20]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[19] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[20] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[21]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Asinara *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[22]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Majella *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[21] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 03/10/2002, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[22] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[23]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[24]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[23] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 06/08/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[24] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 4. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[25]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale della Val Grande *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[26]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale del Pollino *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[25] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 23/11/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[26] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 15/11/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[27]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[28]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[27] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 3. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[28] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 1584/1922 - d.lgs. C.P.S. 871/1947. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[29]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[30]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio

[29] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 257/1923. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

[30] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 08/12/2007. Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 833	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[31]	Attività svolta, bilancio di previsione per l'anno 2015, bilancio di consuntivazione del 2014 e consistenza dell'organico dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	13ª	Annuale 31 luglio
Doc. CCXXI, n. 5	D.L. 216/2011 art. 13 co. 3[32]	Relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornata al 30 giugno 2016, corredata dal rapporto sulla verifica del funzionamento del SISTRI, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale, aggiornato al 31 dicembre 2015 *(aggiornato al 31 dicembre 2015)*	29/07/2016 15/09/2016 n. 680	13ª	Semestrale 31 agosto

[31] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 21/5/2001, art. 1, co. 5.
Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), qualifica l'Ente parco come ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed esplicita (comma 13) che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla citata legge 20 marzo 1975, n. 70.
[32] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il decreto 18 maggio 2012, adottato di concerto fra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha previsto che la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero si avvalga di DigitPA per la verifica del funzionamento del sistema SISTRI. Lo stesso decreto (articolo 2) precisa le attività in cui si esplica la "verifica del funzionamento del sistema SISTRI" e prevede (articolo 1, commi 2 e 3) che DigitPA predisponga rapporti semestrali sulla verifica del funzionamento del sistema, anche ai fini dell'elaborazione e trasmissione al Parlamento della relazione semestrale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, come convertito.
Con l'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia per l'Italia Digitale è subentrata ai compiti in precedenza svolti da DigitPA, ente soppresso dall'articolo 22 del medesimo decreto n. 83.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXX, n. 5	D.L. 91/2013 art. 1 co. 1, lett. *f-bis*[33]	Stato di avanzamento dei lavori del Grande Progetto Pompei e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma *(aggiornata al 30 giugno 2016)*	11/08/2016 13/09/2016 n. 676	7ª	Semestrale 31 dicembre
Atto n. 830	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[34]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Accademia nazionale dei Lincei *(anno 2015)*	05/08/2016 13/09/2016 n. 676	7ª	Annuale 31 luglio

[33] L'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevede che il "direttore generale di progetto" (Il direttore generale di progetto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro l'8 dicembre 2013), previo parere delle Commissioni parlamentari competenti), fermi restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo, informi con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del cronoprogramma. Il direttore generale di progetto è un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto Pompei (Il Grande progetto Pompei è approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 75) e del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro.

[34] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 835	L. 70/1975 art. 30 co. quinto, tab. IV[35]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Lega navale italiana (LNI) *(dati relativi all'anno 2015, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015)*	04/08/2016 13/09/2016 n. 676	4ª	Annuale
Atto n. 836	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[36]	Attività svolta bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno -UITS *(dati relativi all'anno 2015, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015)*	04/08/2016 13/09/2016 n. 676	4ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 837	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[37]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori - ONFA *(Dati relativi all'anno 2015, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015)*	04/08/2016 13/09/2016 n. 676	4ª	Annuale 31 luglio

[35] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[36] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[37] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 846	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[38]	Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e sulla consistenza organica della Cassa di previdenza delle Forze armate, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015	21/09/2016 21/09/2016 n. 683	4ª 11ª	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXLI, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 78/2015 art. 9 co. 11[39]	Relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù *(primo trimestre 2016)*	28/07/2016 13/09/2016 n. 676	5ª 12ª	Annuale entro il 30 giugno di ogni anno

[38] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente. L'ente in oggetto è stato istituito ai sensi dell'articolo 74 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

[39] Il comma 11 dell'articolo 9 modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma 377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 41	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2015)*[40]	04/08/2016 13/09/2016 n. 676	1ª 5ª 6ª	Annuale 15 giugno
Doc. XXVII, n. 27 PRIMA RELAZIONE	D.LGS. 91/2011 art. 25 co. 1[41]	Risultati della sperimentazione avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria *(dati relativi al primo anno di sperimentazione)*	30/08/2016 22/09/2016 n. 685	5ª	Semestrale 31 dicembre

[40] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[41] La sperimentazione è avviata a partire dal 2013 per due esercizi finanziari. La relazione deve essere presentata al termine del primo esercizio finanziario in cu ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi. La disposizione istitutiva dell'obbligo, come modificata dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede l'avvio a partire dal 2013, di un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente per oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionata, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al termine dell'esercizio 2014, e successivamente ogni sei mesi, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza predisporrà la Relazione da trasmettere alle Camere sui risultati ottenuti. Così è stato ribadito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 ottobre 2013, sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXV, n. 1	D.L. 269/2003 art. 6 co. 17	Attività della SACE spa - Servizi assicurativi del commercio estero *(dati relativi all'anno 2014 con riepilogo delle attività del periodo 2009-2013)*	19/09/2016 22/09/2016 n. 685	6ª 10ª	31 dicembre
Doc. LXXIII, n. 8	L. 234/2012 art. 14 co. 2[42]	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea *(secondo semestre 2015)*	20/09/2016 22/09/2016 n. 685	Tutte	Semestrale 30 giugno
Doc. XXXV-bis, n. 4	D.LGS. 143/1998 art. 18 co. 1	Attività svolta dalla SIMEST S.p.A. quale gestore dei fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano *(anno 2015)*	26/09/2016 28/09/2016 n. 688	5ª 10ª	Annuale 30 settembre

[42] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
Il comma 2 dell'articolo 14 dispone inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1 della legge. Si ricorda che due relazioni di analogo contenuto erano già previste dall'articolo 15-bis, rispettivamente ai commi 1 e 2 della legge n. 11 del 2005. - La relazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, della legge n. 11 del 2005, già prevista con frequenza semestrale, aveva assunto carattere trimestrale a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009).
Una relazione di analogo contenuto da trasmettere pertanto ogni tre mesi, era già prevista dall'articolo 15-bis, co. 2, della legge n. 11 del 2005, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lett. b della legge n. 234 del 2012.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee. Una relazione di analogo contenuto, da trasmettere però ogni tre mesi, era prevista dall'articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 234 del 2012.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 839	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari *(anno 2014)*	18/08/2016 13/09/2016 n. 676	2ª 11ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXIV, n. 42	L. 244/2007 art. 3 co. 68[43]	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2015)*	17/08/2016 13/09/2016 n. 676	1ª 2ª 5ª	Annuale 15 giugno
Doc. CCXXVIII, n. 2	L. 67/2014 art. 7 co. 2[44]	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato *(aggiornata al 31 maggio 2016)*	12/09/2016 20/09/2016 n. 681	2ª	Annuale 31 maggio

[43] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nella precedente legislatura era catalogato come doc. CCVIII.

[44] L'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, prevede che il Ministro della giustizia riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 maggio di ciascun anno, in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXI, n. 6	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(primo semestre 2015)*	29/08/2016 13/09/2016 n. 676	8ª	Semestrale 31 dicembre

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 43	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2015)*[45]	29/08/2016 13/09/2016 n. 676	1ª 5ª	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXVI, n. 2	L. 488/1999 art. 59 co. 5	Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità *(anno 2015)*	07/09/2016 14/09/2016 n. 678	9ª	Annuale 30 aprile

[45] L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Già Doc. CCVIII nella XVI leg.ra.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXVII, n. 2	L. 99/2009 art. 18 co. 7	Relazione sulla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari *(anno 2015)*	07/09/2016 14/09/2016 n. 678	9ª	Annuale 30 aprile

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXVII, n. 5	D.L. 52/2014 art. 1 co. 2-bis quarto periodo[46]	Stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, co. 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2014, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari *(Aggiornata al 30 giugno 2016)*	03/08/2016 13/09/2016 n. 676	2ª 12ª	Trimestrale Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto

[46] L'articolo 1, co 2-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede che il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettano alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto. Si tratta del monitoraggio e del coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: a tale scopo, è attivato un organismo di coordinamento istituito presso il Ministero della salute, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'organismo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014 esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte dalle regioni e dalle province autonome per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in raccordo con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008. La relazione ha periodicità trimestrale.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del Ministro della salute 26 giugno 2014, l'organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici (istituito dal predetto decreto ministeriale) fornisce altresì al Ministro della salute e al Ministro della giustizia gli elementi informativi utili alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da trasmettere alle Camere ogni tre mesi.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII-*bis*, n. 3	L. 194/1978 art. 16 co. primo[47]	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza *(anno 2015)*	17/08/2016 13/09/2016 n. 676	2ª 12ª	Annuale 28 febbraio
Doc. CXXII, n. 2	L. 219/2005 art. 25 co. 1	Stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale italiano *(aggiornata al 31 dicembre 2015)*	28/07/2016 14/09/2016 n. 678	12ª	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXVI, n. 2	L. 808/1985 art. 2 co. 6	Stato dell'industria aeronautica *(anno 2015)*[48]	01/08/2016 13/09/2016 n. 676	5ª 10ª	Annuale 31 luglio

[47] L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

[48] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Si ricorda che la Relazione previsionale e programmatica non è più prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, che ha sostituito la citata legge n. 468 del 1978.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

COMMISSARI STRAORDINARI DEL GRUPPO ILVA SPA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Commissari del Gruppo ILVA	**Doc. XXVII, n. 26**	D.L. 191 /2015 art. 1 co. 10-*bis*[49]	Relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento dell'ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo	25/07/2016 13/09/2016 n. 676	10ª 11ª 12ª 13ª	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 agosto *(UNA TANTUM)*

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità garante della concorrenza e del mercato	**Doc. CLIII, n. 7**	L. 215/2004 art. 8 co. 1	Stato delle attività di controllo e di vigilanza in materi di conflitti di interesse *(aggiornata al mese di giugno 2016)*	04/08/2016 13/09/2016 n. 676	1ª 10ª	Semestrale 30 giugno

[49] Il comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (ossia entro il 3 agosto 2016), i commissari del Gruppo ILVA inviino alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Piemonte	**Doc. CLXVII, n. 4**	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c)	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa *(anno 2015)*	19/08/2016 13/09/2016 n. 676	12ª	Annuale

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Provincia autonoma di Bolzano	**Doc. CXXVIII, n. 41**	L. 127/1997 art. 16 co. 2	Attività svolta dal difensore civico *(anno 2015)*	04/07/2016 13/09/2016 n. 676	1ª	Annuale 31 marzo

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - GARANTE DEL CONTRIBUENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Valle d'Aosta	**Atto n. 844**	L. 212/2000 art. 13 co. 13-*bis*	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente *(ano 2015)*[50]	31/08/2016 21/09/2016 n. 682	6ª	Annuale

[50] Tutte le Regioni e le due Province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso accesso agli uffici e esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM	**Doc. CLII-bis, n. 1**	D.LGS. 177/2005 art. 35 co. 5 secondo periodo	Relazione sull'attività svolta in materia dei diritti dei minori *(anni dal 2011 al 2015)*	20/07/2016 21/09/2016 n. 683	Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Amministrazioni interessate dal decreto legislativo n.177 del 2016	D.LGS. 177 /2016 art. 19, co. 2	Relazione per gli anni 2016, 2017 e 2018 concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, del decreto legislativo n.177 del 2016, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo citato.	Annuale Per gli anni 2016, 2017 e 2018

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014
n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437